**CONVENZIONE NON ONEROSA**

L'anno 2022, il giorno 30 del mese di SETTEMBRE

Associazione M'aMa-Dalla Parte dei Bambini con sede legale Via Nicolò Terzo, n.10 – 00165 ROMA - C.F. 97949900589, nella persona del suo Presidente, Dott.ssa Emilia Russo

E


Tribunale per i Minorenni di Napoli

Richiamata la normativa di riferimento e nello specifico:

- la Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia” così come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149;
- la Legge 27 maggio 1991, n. 176, “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 29 novembre 1989” (art. 19, comma 1 e 2), che impegna gli “Stati parti ad adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale”, attraverso l’individuazione di misure di protezione che “comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato” ;
- la Legge 3 agosto 1998, n. 269, “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù” (art. 17), che istituisce un apposito fondo per “finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti” a sfondo sessuale, “di cui agli artt. 600-bis, 609-ter, 609-quater e 600-quinquies del codice penale”;
- il Decreto legislativo 18 agosto 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- la Legge 31 dicembre 1998, n. 476 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 , in tema di adozione di minori stranieri”;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

M'aMa - Dalla parte dei bambini

Via Nicolò III, 10 - 00165 Roma – cell. 3398322065- cell. 3317910854
www.mammematte.com - mamadallapartedeibambini@gmail.com
C.F. 97949900589 - Associazione di promozione sociale



- il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001 “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003”
- il Decreto 13.03.2002, n. 89, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Regolamento concernente la disciplina di cui art. 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di interventi a favore dei minori vittime di abusi, a norma dell’articolo 80, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388”, che traccia gli obiettivi, i contenuti e le metodologie da porre in essere per la costruzione di programmi di interventi finalizzati al contrasto di ogni forma di violenza in danno di minore;
- la Legge 20 marzo 2003, n. 77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996”;
- la D.G.R. 24 maggio 2011 - n. IX/1772 “Linee guida per l’affidamento familiare.

Premesso che

- l’Associazione è stata individuata a seguito di accordo privato;
- l’Associazione ha maturato una competenza ed esperienza professionale per l’espletamento degli accordi oggetto della presente convenzione;
- l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1- Oggetto

Si intende pertanto dare attuazione ad una convenzione non onerosa con oggetto la collaborazione tra l’Associazione M’aMa–Dalla Parte dei Bambini e il Tribunale per i Minorenni di Napoli al fine di individuare famiglie affidatarie o adottive formate dagli enti territoriali competenti.

M'aMa - Dalla parte dei bambini

Via Nicolò III, 10 - 00165 Roma – cell. 3398322065- cell. 3317910854

www.mammematte.com - mamadallapartedeibambini@gmail.com

C.F. 97949900589 - Associazione di promozione sociale



Art. 2 - Ruolo dei soggetti attori

L'Associazione

- Propone, su specifica richiesta del Tribunale in oggetto, riferimenti di persone singole o coppie (opportunamente formati dagli organi competenti territoriali), per una eventuale valutazione come possibili genitori affidatari o adottivi, specificando se trattasi di coppie che già hanno presentato, o meno, dichiarazione di disponibilità all'adozione presso i T.M. ;
- Mette a disposizione la rete informale di famiglie adottive ed affidatarie a supporto delle singole famiglie durante l'intero percorso di accoglienza;
- Individua un referente tecnico interlocutore per tutto ciò che concerne la presente Convenzione.
- Si impegna a tutelare i dati personali trattati nel rispetto della normativa vigente.

Il Tribunale per i minorenni

Si impegna, nella collaborazione con l'Associazione, a:

- Inviare formale richiesta all'Associazione per la ricerca di una famiglia affidataria o adottiva per uno o più minori ;
- Fornire all'Associazione una relazione aggiornata sui minori con bisogni speciali e l'indicazione del giudice referente;
- Fornire informazioni sul progetto di accoglienza pensato per il minore (solo adottivi, anche affidatari, coppie eterosessuali o anche dello stesso sesso, con figli o senza figli);
- Prendere eventuali contatti con il nucleo prescelto per l'incontro e la valutazione, se opportuno;
- Informare l'associazione delle eventuali convocazioni e dare opportuni rimandi sulle famiglie ascoltate;
- Se tra quelle proposte non vi fossero famiglie adatte, segnalarlo all'Associazione al fine di velocizzare la ripresa della ricerca da parte della stessa.

M'aMa - Dalla parte dei bambini

Via Nicolò III, 10 - 00165 Roma – cell. 3398322065- cell. 3317910854

www.mammematte.com - mamadallapartedeibambini@gmail.com

C.F. 97949900589 - Associazione di promozione sociale



Il singolo mandato dell'Associazione (fino a questo momento non oneroso) decade dal momento in cui il TM dichiara di aver trovato, tra i nuclei proposti dall'associazione stessa, quello ritenuto idoneo alla ricerca oppure di aver trovato idonea risorsa autonomamente, o voler cessare la collaborazione. Dal momento dell'abbinamento in poi M'aMa non è più responsabile del percorso che la famiglia prescelta dal TM percorrerà a meno che non sarà lo stesso Tribunale a chiedere l'accompagnamento e il sostegno della stessa attraverso i pacchetti M'aMa di cui in allegato.

Art. 3 - Modalità

Il Tribunale si avvale delle prestazioni volontarie dell'Associazione in favore dei minori in conformità con il progetto "Con-Tatto" (In Allegato) che presenta nel dettaglio le attività e prestazioni predisposte dall'Associazione.

Qualora subentrino modifiche nel progetto, l'associazione si impegna a informare prontamente la parte interlocutrice dell'oggetto della modifica.

Art.4 – Durata

La presente convenzione avrà durata ANNUALE a partire dalla firma della sottoscrizione.

Si prevede almeno un incontro annuale di programma.

Al termine del periodo di durata le parti, valutata la validità dell'esperienza e dei risultati raggiunti, decideranno se e con quali modalità proseguire nella collaborazione.

FIRMA

Presidente T.M Napoli

FIRMA

Presidente ass. M'aMa-Dalla Parte dei Bambini